

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Tariffe delle occupazioni permanenti

TIPOLOGIA	TARIFFA ANNUA AL MQ.
1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico	€ 17,56
2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo	€ 8,78
3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico <i>(calcolato sulla superficie piana della tenda)</i>	€ 5,42
4. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso, con divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari ed accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata <i>(agguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.)</i>	€ 8,78
5. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli. <i>(La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.)</i>	€ 7,75
6. Per le occupazioni realizzate, con condutture, impianti o qualsiasi manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi si applica una riduzione speciale pari al 70% del canone previsto per la categoria seconda del precedente comma 2. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente in Lire 1.250 = € 0,64 per ogni utenza	
7. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50%	

Tariffe delle occupazioni temporanee

TIPOLOGIA	TARIFFA GIORNALIERA AL MQ.
Occupazioni temporanee di suolo pubblico	€ 1,24
Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo	€ 0,62
Occupazioni con tende	€ 0,26
Scavi – Suolo (forfait – sottosuolo) riduzioni 50%	
Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.	

Alle suindicate tariffe vanno applicate le riduzioni previste dall'art. 26 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Tali tariffe non vanno applicate nei casi previsti dall'art. 27 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.